

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 32894 Anno 2020**

**Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI**

**Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA**

**Data Udiienza: 07/10/2020**

### **SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

G. L. V.

avverso la sentenza emessa in data 10/07/2018 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 10/07/2018, la Corte d'Appello di Caltanissetta, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 16/05/2012 dal Tribunale di Enna, ha assolto G. L. V. dal reato di tentata ricettazione contestato al capo B e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per la tentata ricettazione di cui al capo A).

Si addebita all'imputato di avere posto in essere atti diretti a ricevere sulla carta Postepay a lui intestata il denaro provento dell'attività di vendita realizzata in



seguito all'accesso abusivo ad un portale di aste on-line, tramite l'utilizzo della password.

2. Ricorre per cassazione il G. L. V. a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di tentata ricettazione. Si evidenzia la totale estraneità del G. L. V. alle condotte di manomissione dell'account poste in essere dal correo separatamente giudicato, G. N., e si censura la sentenza impugnata per aver affermato la responsabilità del ricorrente sulla base di condotte attribuite al G. N. di cui il G. L. V. sarebbe stato complice. In particolare, al G. L. V. si contesta di aver consentito il transito e il deposito sulla propria carta di pagamento del danaro fraudolentemente carpito, pur essendo pacifico che tali movimentazioni di danaro non avevano riguardato il conto del ricorrente.

2.2. Violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in quanto con l'atto di appello si era dedotto che il tribunale aveva motivato la condanna del G. L. V. facendo riferimento non ad una ricettazione, ma ad una condotta di concorso nel reato contestato al G. N.

Il ricorrente censura il mancato accoglimento del motivo di appello relativo al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, fondato su una motivazione erronea.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena irrogata per non aver calcolato il trattamento sanzionatorio (comunque eccessivo) nella cornice edittale del secondo comma dell'art. 648 cod. pen.

2.4. violazione degli articoli 56 e 648 codice penale e vizio di motivazione poiché la corte ha ritenuto congrua la pena irrogata sulla base di un calcolo errato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti.

1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la sentenza fornisce adeguata motivazione in merito alle ragioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità a carico dell'imputato, sottolineando che sulla carta postepay di cui è titolare sono transitate tutte le somme di denaro connesse alla truffa on-line di cui si è potuto tracciare il flusso, ed è logico ritenere che ciò sia avvenuto con il suo esplicito consenso.

1.2 Il secondo motivo di ricorso è fondato

Deve in effetti rilevarsi che mentre nel capo di imputazione si contesta il delitto di cui all'art. 648 cod.pen. che presuppone un delitto già consumato da cui i beni ricevuti provengono, la condotta addebitata all'imputato, per come esplicitata nel capo di imputazione e come emersa dall'istruttoria dibattimentale, deve essere



correttamente qualificata come concorso in frode informatica, prevista dall'articolo 640 ter codice penale.

il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020 - dep. 17/03/2020, GERBINO VINCENZO, Rv. 27851801)

Non va poi trascurato che quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "Postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato di truffa sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente - che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito - sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio non trova applicazione nei casi in cui il profitto viene conseguito attraverso strumenti telematici, quali bonifici, pagamenti on-line o rimesse in conto corrente, in cui le modalità del sistema di pagamento non presentano le caratteristiche di immediata irreversibilità per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente che caratterizzano le ricariche su Postepay o simili). (Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016 - dep. 21/11/2016, Alfano, Rv. 26852601)

Applicando questi principi è evidente che la condotta addebitata all'imputato, di avere consentito l'utilizzo della sua carta Postepay per permettere l'accredito dell'ingiusto profitto della truffa realizzata on-line, integra una porzione del delitto di frode informatica, che si consuma nel momento in cui le somme vengono accreditate sulla carta intestata al G. L. V., e non certamente il reato di ricettazione che presuppone la consumazione di un reato.

Ed infatti nella sentenza di primo grado si espone che al fine di scoprire il responsabile della illecita intromissione nel proprio account la persona offesa decideva di acquistare gli oggetti in vendita e riceveva una mail con cui si chiedeva di perfezionare l'acquisto tramite il versamento di una somma su una carta ricaricabile Postepay, intestata all'odierno ricorrente. Anche il verbalizzante riferiva che le somme richieste in pagamento dal sito "Artesonorashop" in epoca successiva all'illecita acquisizione delle credenziali da parte di terzi, confluivano sulla carta Postepay intestata all'odierno imputato e in altro passaggio si ribadisce che il prezzo delle vendite fittizie veniva convogliato sulla carta Postepay del



**G. L. V.** che era il complice di cui tale **G. N.** si avvaleva per incassare gli illeciti guadagni derivanti dalle operazioni di vendita.

Con uno specifico motivo di appello il difensore aveva evidenziato che nella sentenza di primo grado si attribuiva all'imputato il ruolo di complice nella perpetrazione della frode, ma la corte di appello, mostrando di non avere compreso il senso della censura, ha ribadito che il tribunale aveva sempre fatto riferimento al reato di ricettazione, comminando la pena sulla base delle relative disposizioni.

Deve invece convenirsi con il ricorrente che sussiste effettivamente la violazione dell'articolo 521 cod. proc.pen. dedotta con l'atto di appello, poiché dal tenore della motivazione si desume l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al concorso nel reato di frode informatica.

La diversa qualificazione della condotta ascritta all'imputato incide sul termine di prescrizione ex art. 157 cod.pen. che nel caso di frode informatica semplice - l'aggravante prevista al terzo comma relativa al furto o indebito utilizzo dell'identità digitale è stata introdotta nel 2013 e non può trovare applicazione ai fatti commessi precedentemente - , anche se è stata contestata come nel caso di specie la recidiva reiterata specifica, matura in 10 anni ( sei anni prorogata di quattro ) dalla data di commissione del reato e cioè dal 29 ottobre 2008. In assenza di sospensioni intervenute nel corso del giudizio, il reato si è prescritto pochi giorni dopo il deposito della sentenza di appello.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza senza rinvio poiché sussiste nel caso di specie l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen..

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché , previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 640 ter cod.pen. il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 07 ottobre 2020

M